

COMUNE DI GABY

Regione Autonoma Valle d'Aosta



Regolamento comunale di contabilità

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24.07.2018

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 CONOSCENZA DEI RISULTATI DELLE GESTIONI DI FUNZIONI O SERVIZI	
ART. 3 COMPETENZE DEI SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE	
ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
ART. 5 DISCIPLINA DEI PARERI DI REGOLARITÀ CONTABILE	
ART. 6 SEGNALAZIONE OBBLIGATORIA DEI FATTI E DELLE VALUTAZIONI	
ART. 7 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	
ART. 8 INAMMISSIBILITÀ E IMPROCEDIBILITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	
ART. 9 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	
ART. 10 UTILIZZAZIONE FONDO DI RISERVA	
ART. 11 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE O DOCUMENTO EQUIVALENTE	
ART. 12 RICHIESTA DI MODIFICA DELLA DOTAZIONE ASSEGNATA E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE VARIANZI DI BILANCIO E AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE O AL DOCUMENTO EQUIVALENTE	
ART. 13 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI	
ART. 14 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - COMUNICAZIONI	
ART. 15 EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO	
ART. 16 INCARICATI INTERNI DELLA RISCOSSIONE - VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE	
ART. 17 MONITORAGGIO SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE	
ART. 18 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	
ART. 19 ASSUNZIONE DEGLI ATTI DI IMPEGNO	
ART. 20 ORDINE DELLA SPESA	
ART. 21 REGISTRO DELLE FATTURE	11
ART. 22 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	
ART. 23 PAGAMENTO DELLE SPESE - MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART. 24 RENDICONTO DELLA GESTIONE - PROCEDURA	
ART. 25 FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	13
ART. 26 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	
ART. 27 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	
ART. 28 CONTROLLO DI GESTIONE - RINVIO	
ART. 29 OPERAZIONI DI RISCOSSIONE	17
ART. 30 VERIFICHE ORDINARIE DI CASSA	
ART. 31 VERIFICHE STRAORDINARIE DI CASSA	
ART. 32 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONALI	
ART. 33 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - RINVIO	
ART. 34 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	

Art. 1
Oggetto del regolamento

Art. 152, comma 1, TUEL

1. Con il **regolamento di contabilità** ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

1. Il presente regolamento applica i principi contabili stabiliti dalla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e dal capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 *“Legge finanziaria per gli anni 2016/2018”*.

Art. 2
Conoscenza dei risultati delle gestioni di funzioni o servizi

Art. 152, comma 2, TUEL

2. Il **regolamento di contabilità** assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

1. La conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative a enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi è assicurata con le modalità previste nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al d.lgs. 118/2011.

Art. 3
Competenze dei soggetti dell'Amministrazione

Art. 152, comma 3, TUEL

3. Il **regolamento di contabilità** stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

1. Ai fini dell'individuazione delle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", alla parte II del d.lgs. 267/2000, al d.lgs. 118/2011, al capo VII della l.r. 19/2015, allo statuto e al presente regolamento.

Art. 4

Organizzazione del servizio finanziario

Art. 153, comma 3, TUEL

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal **regolamento di contabilità**.

1. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario sono definite e disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente.
2. Il responsabile del servizio finanziario si identifica con il responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o impedimento, con la figura del segretario dell'ente.

Art. 5

Disciplina dei pareri di regolarità contabile

Art. 153, comma 5, TUEL

5. **Il regolamento di contabilità** disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal **regolamento di contabilità**.

1. Competono al responsabile del servizio finanziario:

A) L'attestazione di copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previa verifica della disponibilità di stanziamento nel capitolo interessato e accertamento della corrispondente eventuale entrata vincolata. Tale visto deve essere apposto su tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa ed è condizione per la loro esecutività.

B) Il parere/visto di regolarità contabile.

Il responsabile del servizio finanziario esprime un parere/visto di regolarità contabile:

- B1. su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, e su ogni determinazione che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

I controlli effettuati per il rilascio del parere sono i seguenti:

- a. osservanza delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del d.lgs. 267/2000, al d.lgs. 118/2011 e ai principi contabili generali e applicati, nonché al capo VII della l. r. 19/2015;
- b. osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- c. corretto riferimento della spesa, o dell'entrata, alle voci del bilancio e ai capitoli del piano esecutivo di gestione o di documento equivalente;
- d. corretta imputazione a bilancio;
- e. idoneità della documentazione a corredo anche sotto il profilo fiscale.

L'eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile è valutata e dichiarata esclusivamente dal responsabile del servizio finanziario

- B2. sullo schema di bilancio e sugli emendamenti proposti, per attestare la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da inserirsi nel bilancio;
- B3. sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, per attestare la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

Il parere/visto, se negativo, deve essere motivato.

Art. 6

Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni

Art. 153, comma 6, TUEL

6. Il **regolamento di contabilità** disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta.

1. Il responsabile del servizio finanziario è tenuto a segnalare, per iscritto, tempestivamente, le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio o gli equilibri del saldo tra entrate finali e spese finali ai

fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 7

Il documento unico di programmazione

1. La Giunta comunale predispone il documento unico di programmazione (DUP) con il supporto dei responsabili dei servizi e lo approva.
2. Il DUP è presentato al Consiglio comunale entro la data prevista dalla legge, mediante deposito dei documenti nella segreteria dell'ente e contestuale comunicazione a tutti i componenti dell'organo rappresentativo.
3. I consiglieri comunali hanno la facoltà di presentare emendamenti al DUP, in forma scritta, fino a dieci giorni prima della seduta consiliare.

Art. 8

Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali

Art. 170, comma 7, TUEL

7. Nel **regolamento di contabilità** sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

1. Le deliberazioni devono, già dalla fase propositiva, essere coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione (DUP).
2. Le proposte di deliberazioni non coerenti con il DUP sono dichiarate inammissibili o improcedibili. L'inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione già esaminata e discussa, ma non approvata. L'improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione non ancora esaminata e discussa.
3. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione possono essere rilevate dal Sindaco, dai singoli assessori, dal segretario comunale, dai responsabili dei servizi competenti e dal responsabile del servizio finanziario, in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge.

Art. 9

Predisposizione del bilancio di previsione

Art. 174, comma 2, TUEL

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto

stabilito dal **regolamento di contabilità**.

2. Il **regolamento di contabilità** dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

1. La Giunta comunale, almeno 15 giorni¹ prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, predispose e approva lo schema di bilancio e l'eventuale nota di aggiornamento al DUP.
2. Lo schema di bilancio e l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, unitamente agli allegati, sono trasmessi immediatamente all'organo di revisione il quale esprime il proprio parere entro i successivi 5 giorni lavorativi.
3. Detti elaborati, corredati dagli allegati, ivi compresa la relazione dell'organo di revisione, sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione. Del deposito viene data contestuale comunicazione a tutti i componenti dell'organo rappresentativo e all'organo di revisione con le modalità di informazione previste per la comunicazione di convocazione del Consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, fino a 5 giorni prima della seduta consiliare, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale.
5. Gli emendamenti proposti sono redatti in forma scritta e non possono determinare squilibri di bilancio.
6. Gli emendamenti presentati sono sottoposti al parere del responsabile del servizio finanziario e vengono depositati agli atti del Consiglio.

Art. 10

Utilizzazione fondo di riserva

Art. 166, comma 2, TUEL

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal **regolamento di contabilità**, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

¹ Il disposto dell'art. 174 del d.lgs. 267/2000 stabilisce il termine massimo entro cui la Giunta deve approvare la bozza di bilancio, ma non il periodo di tempo minimo per la messa a disposizione dei consiglieri. Pertanto, i termini possono essere determinati dall'ente purché siano congrui (così come espressamente sancito al comma 2 del medesimo art. 174) e tengano conto del tempo necessario per l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la presentazione da parte dei consiglieri comunali di emendamenti allo schema di bilancio.

1. Le deliberazioni della Giunta comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

Art. 11

Piano esecutivo di gestione o documento equivalente²

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del d.lgs. 267/2000, la Giunta comunale, successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, adotta il Piano esecutivo di gestione nonché una deliberazione di assegnazione delle quote ai responsabili di spesa.

Art. 12

Richiesta di modifica della dotazione assegnata e ulteriori disposizioni in merito alle variazioni di bilancio e al Piano Esecutivo di Gestione o al documento equivalente

Art. 175, commi 5ter e 5quater, TUEL

5ter. Con il **regolamento di contabilità** si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

Art. 177, comma 1, TUEL

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal **regolamento di contabilità**.

1. Se, a seguito di idonea valutazione, il dirigente ovvero il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, la propone con motivata richiesta alla Giunta comunale.
2. La Giunta comunale adotta i conseguenti provvedimenti.
3. Sono attribuite ai responsabili di servizio le variazioni di cui all'articolo 175, comma 5quater, del D. Lgs. 267/2000.
4. Le deliberazioni che comportano modificazioni alle previsioni contenute nel documento unico di programmazione sono rispettivamente precedute e accompagnate da una ridefinizione di tale strumento programmatico.
5. Le variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta comunale sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

Art. 13

Salvaguardia degli equilibri

Art. 193, comma 2, TUEL

2. Con periodicità stabilita dal **regolamento di contabilità** dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di

accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

Art. 194, comma 1, TUEL

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai **regolamenti di contabilità**, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

1. Il Consiglio comunale ogni qual volta risulti necessario e comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente, le misure previste dall'articolo 193, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
2. Per i debiti oggetto di sentenza, passata in giudicato o immediatamente esecutiva, il riconoscimento del debito avviene ogni qual volta risulti necessario.

Art. 14
Accertamento delle entrate - Comunicazioni

Art. 179, comma 3, TUEL

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti **dal regolamento di contabilità** dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, da individuarsi nel responsabile del servizio al quale la medesima entrata è assegnata nel piano esecutivo di gestione o nel documento equivalente, trasmette al responsabile del servizio finanziario, entro 5 giorni dall'acquisizione, ogni utile documentazione ai fini dell'annotazione dell'accertamento nelle scritture contabili.
2. Quando il responsabile del procedimento è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
3. Le annotazioni degli accertamenti nelle scritture contabili devono avere luogo entro il decimo giorno successivo non festivo.

Art. 15
Emissione degli ordinativi di incasso

Art. 180, comma 3, TUEL

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato **dal regolamento di contabilità** e contiene almeno:
 - a) l'indicazione del debitore;
 - b) l'ammontare della somma da riscuotere;
 - c) la causale;
 - d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
 - e) l'indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o competenza;
 - f) la codifica di bilancio;
 - g) il numero progressivo;
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - hbis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - hter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. L'ordinativo di incasso è emesso dal servizio finanziario ed è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dal suo sostituto. E' facoltà del responsabile del servizio finanziario richiede la sottoscrizione anche da parte del funzionario che ne cura l'emissione.

Art. 16

Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme rimosse

Art. 181, comma 3, TUEL

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme rimosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal **regolamento di contabilità**, non superiori ai quindici giorni lavorativi.

1. L'economo e gli altri agenti contabili, designati con provvedimento del segretario dell'ente, effettuano il versamento delle somme rimosse alla tesoreria dell'ente entro 15 giorni dalla data di riscossione.
2. Se le dette scadenze ricadono in giorno festivo o di chiusura dell'ufficio del tesoriere, il versamento è fatto entro il 1° giorno non festivo o di apertura successivo.
3. L'economo e gli altri agenti contabili emettono quietanza delle somme rimosse a seconda della natura dell'entrata, mediante bollettari, ricevute a madre e figlia o certificato di incasso.
4. L'incaricato al servizio di cassa annota giornalmente le riscossioni effettuate in un apposito registro.

Art. 17

Monitoraggio sulla gestione delle entrate

1. Ciascun responsabile del servizio deve vigilare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e sotto la propria personale responsabilità, che le entrate afferenti i servizi di rispettiva competenza siano accertate, rimosse e versate integralmente in modo puntuale, e ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al responsabile del servizio finanziario situazioni di mancato o minore accertamento di entrate che determinino squilibrio di gestione.

Art. 18

Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Ai fini delle verifiche della corretta quantificazione e della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia nell'avanzo d'amministrazione, i responsabili dei servizi trasmettono al responsabile del servizio finanziario le informazioni aggiornate in merito al grado di riscossione delle entrate afferenti ai servizi di loro competenza, segnalando le situazioni di dubbia e difficile esigibilità.

Art. 19
Assunzione degli atti di impegno

Art. 183, comma 9, TUEL

9. Il **regolamento di contabilità** disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

1. I dirigenti e i responsabili dei servizi assumono determinazioni di impegno di spesa.
2. Gli atti di impegno sono trasmessi, a cura dei singoli dirigenti e dei responsabili dei servizi, al responsabile del servizio finanziario di norma entro tre giorni dall'adozione.
3. Il responsabile del servizio finanziario, di norma entro i successivi tre giorni, rilascia il parere/visto di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria. Nel caso di riscontrata irregolarità contabile e/o di mancanza di copertura finanziaria, restituisce, motivando, entro lo stesso termine, la determinazione.

Art. 20
Ordine della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del d.lgs. 267/2000, acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il responsabile del servizio comunica al terzo interessato:
 - a) il numero, oggetto, data e importo della determinazione;
 - b) il numero dell'impegno;
 - c) il codice univoco fatturazione elettronica;
 - d) i codici CIG e CUP;

Art. 21
Registro delle fatture

Art. 191, comma 5, TUEL

5. Il **regolamento di contabilità** dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto

della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

1. Il protocollo dell'ente provvede immediatamente alla trasmissione informatica delle fatture di spesa al responsabile del servizio.
2. Nel registro unico delle fatture sono annotate, entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Art. 22

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione compete al responsabile di spesa ed è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alla condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione è assunto dal responsabile del servizio:
 - a) con visto apposto sul documento contabile sottoscritto dal responsabile del servizio;
 - b) con determinazione qualora vi sia la necessità di particolare motivazione.
2. L'atto di liquidazione è trasmesso con i documenti giustificativi al servizio finanziario per i controlli contabili e fiscali almeno 10 giorni prima dei termini convenuti per il pagamento.
3. La liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione e/o fornitura anche parziale, se contrattualmente previsto.

Art. 23

Pagamento delle spese - Modalità di pagamento

Art. 185, comma 2, TUEL

2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal **regolamento di contabilità** nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi ...omissis...

1. Il mandato di pagamento è emesso dal servizio finanziario ed è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o dal suo sostituto. E' facoltà del responsabile del servizio finanziario richiedere la sottoscrizione anche da parte del funzionario che ne cura l'emissione.
2. È ammesso il pagamento attraverso il servizio di cassa economale quando previsto dal regolamento di disciplina del servizio di economato dell'ente.

Art. 24
Rendiconto della gestione - Procedura

Art. 227, comma 2, TUEL

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal **regolamento di contabilità**.

Art. 67, comma 1, r.r. 1/1999

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

...omissis...

- d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto **dal regolamento di contabilità**. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

...omissis...

1. La Giunta comunale, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, approva lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione.
2. La proposta di deliberazione consiliare, lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione sono trasmessi immediatamente all'organo di revisione, il quale predispone e trasmette la propria relazione entro i successivi 5 giorni lavorativi.
3. La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, la relazione sulla gestione, la relazione dell'organo di revisione sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione. Del deposito viene dato avviso notificato a tutti i componenti dell'organo rappresentativo e all'organo di revisione.

Art. 25
Funzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria

Art. 67, commi 1, 2 e 3, r.r. 1/1999

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le

disposizioni del **regolamento di contabilità**;

- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal **regolamento di contabilità**. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo rappresentativo dell'ente locale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 58;
 - g) partecipazione al Servizio, di cui all'articolo 33, se prevista nel **regolamento di contabilità** dell'ente.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
- a) abrogata;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa.
3. Il **regolamento di contabilità** dell'ente locale può prevedere l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.

1. Nell'ambito dell'attività di collaborazione, l'organo di revisione supporta le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, le funzioni esecutive della Giunta e gestionali dei dirigenti/responsabili mediante proposte e pareri, sia spontanei che espressamente richiesti, relativamente a:

- a) programmi di opere pubbliche, loro variazioni, piani economico-finanziari per gli investimenti;
- b) alienazioni, acquisti, permuta di beni immobili;

- c) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
 - d) partecipazioni a società di capitali;
 - e) costituzione di istituzioni, aziende speciali, ecc.;
 - f) assunzione diretta, convenzionamento, esternalizzazione di attività e servizi;
 - g) ottimizzazione della gestione;
 - h) partecipazione al processo di controllo di gestione;
 - i) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - j) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - k) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - l) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
2. L'organo di revisione rilascia il parere sulle variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza del responsabile finanziario e dei responsabili dei servizi e quelle disciplinate dall'articolo 175, comma 5bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26

Termini per l'espressione dei pareri da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria

Art. 67, comma 1, r.r. 1/1999

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- a) ...omissis...
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;
 - c) ...omissis...
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal **regolamento di contabilità**. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- ...omissis...

- 1. Il parere obbligatorio sul bilancio e sui suoi allegati è reso entro i termini previsti dall'art. 9.
- 2. Il parere preventivo sulle variazioni di bilancio deve essere espresso entro il giorno precedente della data fissata per la deliberazione.
- 3. La relazione obbligatoria sul rendiconto deve essere presentata entro i termini indicati dall'art. 24.
- 4. I pareri richiesti ai sensi dell'art. 25 sono espressi nei termini contenuti nella richiesta stessa.

Art. 27

Composizione e funzionamento dell'organo di revisione economico-finanziaria

Art. 64, commi 1, 2 e 3, r.r. 1/1999

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti:
 - a) nel registro dei revisori contabili;
 - b) nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) nell'albo dei ragionieri.
2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.
3. **Il regolamento di contabilità** dell'ente locale stabilisce:
 - a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale;
 - b) le modalità di funzionamento.

1. L'organo di revisione è composto da un singolo revisore avente i requisiti indicati all'art. 64, comma 1, del r.r. n. 1/1999.
2. L'organo di revisione redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione si avvale della collaborazione del servizio finanziario dell'ente
4. All'organo di revisione è attribuita la funzione di rilascio di pareri, attinenti le norme contabili, fiscali e previdenziali, inerenti la gestione delle attività esercitata dal Comune.

Art. 28

Controllo di gestione - Rinvio

Art. 30, commi 3 e 4, l.r. 19/2015

3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel **regolamento di contabilità** degli enti locali, nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, allo scopo di garantire l'omogeneità delle informazioni di base elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale.
4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti locali, con le modalità stabilite nei **regolamenti di contabilità** degli enti, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

1. La completa regolamentazione e l'attuazione delle disposizioni dell'art. 30 della l.r. 19/2015, connesse al controllo di gestione, sono rinviate in attesa dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 29
Operazioni di riscossione

Art. 215, comma 1, TUEL

1. **Il regolamento di contabilità** dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

1. La fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione sono a carico del tesoriere.
2. Le operazioni di riscossione eseguite devono essere messe a disposizione del servizio finanziario con modalità informatiche.
3. La prova documentale delle riscossioni deve essere messa a disposizione del servizio finanziario che può controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.

Art. 30
Verifiche ordinarie di cassa

Art. 223, comma 2, TUEL

2. **Il regolamento di contabilità** può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

1. Il responsabile del servizio finanziario può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ordinarie di cassa.
2. Di ogni operazione di verifica ordinaria di cassa deve essere redatto apposito verbale, conservato agli atti dell'ente.

Art. 1 Verifiche straordinarie di cassa

Art. 224, comma 1bis, TUEL

- 1-bis. **Il regolamento di contabilità** dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.

1. Alla verifica straordinaria di cassa partecipano il Sindaco uscente e il Sindaco subentrante.
2. La verifica straordinaria di cassa deve essere effettuata entro 30giorni dall'elezione del nuovo Sindaco e deve far riferimento ai dati di cassa risultanti alla data dell'elezione dello stesso.
3. Di ogni operazione di verifica straordinaria di cassa deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti, conservato agli atti dell'ente, che dia evidenza del saldo di cassa risultante sia dalla contabilità dell'ente che da quella del tesoriere, con le opportune riconciliazioni.

Art. 32

Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali

Art. 221, comma 3, TUEL

3. **Il regolamento di contabilità** dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sono disposti con visto del responsabile del servizio finanziario.
2. Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvede con regolari mandati di pagamento.

Art. 33

Istituzione del servizio di economato - Rinvio

Art. 153, comma 7, TUEL

7. **Lo stesso regolamento** prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

1. È istituito il servizio di economato anche per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 disciplina anche la nomina del «responsabile del servizio di economato» nonché quella degli altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni.

Art. 34

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento è applicabile ai documenti di programmazione e previsione e alla gestione aventi decorrenza successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.